



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

In persona del Giudice di Pace avv. Francesca Starvaggi ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2203/2021 R.G. vertente

in persona dell'amministratore *pro tempore*,
difeso dall'ab. Salvatore Ravidà

rappresentato e

Ricorrente

contro

Prefettura di Messina, in persona del Prefetto pro tempore

Resistente

Oggetto: ricorso in opposizione a sanzione amministrativa.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 13.07.2021, _____ proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 1800001040989 redatto il 04.05.21 dalla Sezione di Polizia Stradale di Messina per la violazione dell'art. 180, comma 8, c.d.s. per non avere ottemperato all'invito di esibire ad un ufficio di Polizia il documento di abilitazione alla guida come richiesto con precedente verbale (verbale n. 70-17447859 elevato per la violazione dell'art. 180, comma 7, c.d.s.).

Il ricorrente, ritenendo che la disposizione di cui all'art. 180, c. 8, c.d.s. troverebbe applicazione solo quando l'organo di polizia che intima l'esibizione non sia

N. 101/22
N. 2203/21
N. 1210/22

comunque in grado di verificare l'esistenza del documento, assumeva l'illegittimità della contestazione e chiedeva l'annullamento del verbale.

Veniva fissata la comparizione delle parti.

La Prefettura di Messina si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza di discussione del 14.02.2022, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

Ed invero, l'art. 180, c. 8, c.d.s. sanziona la mancata ottemperanza all'invito della P.A. a presentarsi, entro un termine stabilito, agli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti.

Tale disposizione permette all'organo di polizia di verificare se il soggetto sottoposto a controllo e trovato privo di documenti relativi alla circolazione ne sia stato solo momentaneamente sprovvisto o se, invece, detti documenti non esistano affatto.

Ai fini della sua applicazione, il Ministero dell'Interno (cui spetta, ai sensi del 3 comma dell'art. 11 del Codice della Strada, il coordinamento delle attività di polizia stradale da chiunque espletate) con circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, ponendosi il problema del rapporto tra ordine di esibizione e doveri di ricerca d'ufficio delle informazioni necessarie, ha chiarito che: "la disposizione (l'art. 180 c. 8 CdS) deve essere necessariamente correlata le innovazioni introdotte dalle norme relative all'autocertificazione e, quindi, può trovare applicazione solo quando l'organo di polizia che ha intimato l'esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento esista o meno".

A tal proposito l'art 43 del DPR n. 445/2000, modificato dall'art. 15, comma 1, della Legge 12/11/2011 n. 183, prevede che "Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle

1
2
3

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa l'indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato". Alla luce di ciò va, pertanto, ritenuto che quando il soggetto invitato tramite intimazione a fornire copia di documentazione relativa ad abilitazioni alla guida o a un determinato veicolo, non ottemperi alla prescrizione richiestagli, il comando di polizia operante potrà sanzionare lo stesso ai sensi dell'art. 180 c. 8 solo nel caso in cui dimostri di non essere in condizione di poter acquisire la documentazione richiesta.

Nel caso di specie, posto che l'organo di Polizia ben avrebbe potuto verificare attraverso propri sistemi telematici, accedendo alla banca dati ministeriale, se il conducente fosse in possesso della abilitazione alla guida, la violazione in questione appare illegittimamente contestata.

Le spese del giudizio vanno compensate stante la novità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
avverso il verbale di contestazione n. 1800001040989 redatto il
04.05.21 dalla Sezione di Polizia Stradale di Messina per la violazione dell'art. 180,
comma 8, c.d.s., così dispone:


accoglie il ricorso ed annulla il verbale opposto;

compensa le spese del giudizio.

Messina, 14.02.2022

Il G.d.P.

(avv. Francesca Starvaggi)



1/03/2022
IL TUM... QUADRARIO
DOR... PENALI LAIDO



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
MESSINA**

Si attende che
L'Avvocato S. RAVIDA
via... 0.74
dal...
confe...
del provvedimento del Giudice,
Messina il 18 APRILE 2022

ABB...
Messina